

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11404 Marco Di Stefano: Sull'implementazione delle procedure di verifica in ordine alla regolarità delle liste elettorali nell'ambito delle elezioni amministrative	15
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	23
5-11602 Labriola: Sul personale idoneo al concorso a 814 posti nel ruolo di vigile del fuoco	16
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	24
5-11879 Incerti: Sull'utilizzo del fondo destinato all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco	16
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	26

SEDE REFERENTE:

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga	16
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento presentato)</i>	28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	17
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	30
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 Mongiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	21
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.05.

5-11404 Marco Di Stefano: Sull'implementazione delle procedure di verifica in ordine alla regolarità

delle liste elettorali nell'ambito delle elezioni amministrative.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco DI STEFANO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta. Osserva che è del tutto evidente che la

candidata in questione non potesse rimanere in due liste. Rileva però che il vero quesito è come abbia fatto la lista rimasta priva di un candidato a trovare in ventiquattro ore il cospicuo numero di firme necessarie ad appoggiare la candidatura sostitutiva, dato che ovviamente non erano più valide le firme riferite alla candidatura precedente.

5-11602 Labriola: Sul personale idoneo al concorso a 814 posti nel ruolo di vigile del fuoco.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che, dai dati in suo possesso, il quadro delle assunzioni del personale in questione sia in parte diverso da quella testé rappresentata dal Governo. Nonostante si sarebbe aspettata uno stanziamento finanziario maggiore, esprime soddisfazione per lo sblocco delle risorse a tale fine destinate nonché per le ulteriori assunzioni richiamate, facendo notare che tali risultati sono stati raggiunti anche grazie all'impegno profuso in Commissione sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che ha condotto all'approvazione di rilevanti atti di indirizzo.

5-11879 Incerti: Sull'utilizzo del fondo destinato all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonella INCERTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Osserva, infatti, che era a conoscenza del piano d'acquisti a cui ha fatto riferimento il sottosegretario. Invita, nella definizione dei criteri di

assegnazione dei mezzi, a tenere conto anche di quei Comandi meritori che non hanno fatto domanda di nuovi mezzi, ma hanno provveduto alla manutenzione di quelli in loro possesso, anche se notevolmente vetusti.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 4526, adottata come testo base per il prosieguo dell'esame, è scaduto giovedì 3 agosto scorso. Comunica che è stata presentata una sola proposta emendativa (*vedi allegato 4*). Avverte altresì che la suddetta proposta, articolo aggiuntivo Cecconi 1.01, che concerne il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna, è inammissibile per estraneità di materia in quanto riguardante un oggetto diverso da quello disciplinato dal progetto di legge adottato come testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione

del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge C. 4407 reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni. La proposta reca altresì l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

L'articolo 1 del provvedimento, al comma 1, lettera *a*), apporta numerose modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale. In particolare, introduce (lettera *a*), n. 1) un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali come ulteriore ambito di disciplina della legge, in aggiunta alla erogazione delle prestazioni termali (modifica quindi l'articolo 1

comma 1 della legge n. 323 del 2000). Aggiunge (lettera *a*), n. 2) tra le finalità della tutela e della promozione del patrimonio idrotermale, oltre allo sviluppo turistico dei territori termali, anche la crescita economica e sociale degli stessi; prevede (lettera *a*), n. 3), che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 (che il comma 1, lettera *c*), del provvedimento in esame sostituisce integralmente) e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. Prevede una delega al Governo (lettera *a*), n. 4), ad emanare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente.

Le lettere *b*) e *b-bis*) dell'articolo 1, comma 1, dispongono modifiche alle definizioni previste all'articolo 2 della legge n. 323 del 2000 di riordino del settore termale, necessarie al fine di adeguare la disciplina vigente alle modifiche introdotte dalla proposta in esame.

La lettera *b-ter*) sostituisce l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000 attualmente vigente per il settore termale, modificando in particolare la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del SSN. Il capoverso comma 1 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente, stabilendo che le cure termali vengano erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il capoverso comma 3 stabilisce per le aziende termali accreditate la possibilità di svolgere nuovi compiti. Infatti, nella loro attività diretta ad erogare servizi di primo livello (vale a dire servizi di base: in proposito la relazione illustrativa al provvedimento iniziale chiariva che per tali servizi dovrebbero intendersi «le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie») le stesse possono partecipare alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono inoltre partecipare a progetti per favorire il cosiddetto «invecchiamento attivo».

Viene previsto inoltre che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-regioni, devono essere definiti il «tracciato record» e le modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle regioni, per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti fruitori delle cure termali. Da tali dati dovrà essere possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del SSN per la conduzione di analisi epidemiologiche finalizzate alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale, nonché alla riabilitazione (capoverso comma 4).

Ai fini della riduzione delle liste d'attesa e per il contenimento della spesa, il capoverso comma 5 stabilisce che, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal SSN devono essere garantiti i seguenti cicli di cure termali (capoverso comma 5): per la riabilitazione motoria e neuromotoria; per la riabilitazione

funzionale del motuleso; per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive. Questi cicli sono quelli già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

Il capoverso comma 6 stabilisce che il Ministro della salute, con proprio decreto, emani linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati, per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del precedente comma 5.

Inoltre, il capoverso comma 7 dispone che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), le regioni devono riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare i relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'Accordo nazionale di cui al successivo comma 8. In proposito si ricorda che la predetta lettera c-bis) ha previsto, nell'ambito delle misure per favorire la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere. La norma inoltre – senza prevederne allo scopo alcuna dotazione annua – istituisce un Fondo, denominato Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.

Il capoverso comma 8 reca una disposizione che modifica parzialmente la legislazione vigente: si dispone, come attualmente previsto, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi, ma si specifica che essa deve essere in particolare riferita: alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali; ai requisiti autorizzativi; e ai requisiti per l'accreditamento.

Il capoverso comma 9 prevede, infine, una specifica disposizione volta a integrare gli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), prevede (tramite l'inserimento del comma 4-*bis* all'articolo 5 della legge n. 323 del 2000) che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), introduce l'articolo 5-*bis* nella legge n. 323 del 2000, il quale dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati (comma 1 dell'articolo 5-*bis*). In particolare si prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, le amministrazioni interessate presentano programmi di intervento per la cessione e per il rilancio degli stabilimenti termali di loro proprietà, anche se gestiti da soggetti diversi, al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, sentite le regioni e le province autonome, li approva nei successivi 180 giorni o ne dispone il motivato rigetto (comma 2 dell'articolo 5-*bis*).

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*) in esame dispone le seguenti modifiche all'articolo 6 della legge n. 323 del 2000, riguardante, in particolare, la ricerca scientifica nel settore termale: il punto 1) novella la disposizione aggiornando il ri-

ferimento al Ministro della salute (in luogo del Ministro della sanità) e aggiungendo il riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'attività di promozione (intesa come specifico compito in luogo della mera facoltà) del coinvolgimento e della collaborazione non solo delle aziende termali, ma anche di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale. Il punto 2) inserisce i suddetti due dicasteri (per la salute e l'istruzione, l'università e la ricerca) nello svolgimento, assieme alle regioni, – avvalendosi della collaborazione di università, enti ed istituti di ricerca specializzati – di attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione dei programmi di cui al precedente comma.

L'articolo 1, comma 1, lettera *f*) in esame novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale. Si dispone, in particolare, che i medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 (non modificato). La norma attualmente prevede ancora una norma transitoria riferita alla data di attivazione del primo corso di specializzazione in medicina termale. Tale diritto viene riservato ai medici dipendenti dalle aziende termali anche con riferimento all'accesso alle scuole appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali. Con riferimento ad entrambi i diritti di accesso ai percorsi di specializzazione, si prevede una norma di salvaguardia degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine, si aggiunge la disposizione che, per favorire l'attuazione delle predette norme, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali.

L'articolo 1, comma 1, lettera *g*) in esame modifica il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 323 del 2000 in materia di compatibilità del rapporto di lavoro dei medici termalisti. In particolare, viene spe-

cificato che è compatibile con l'attività prestata dal medico presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro o di convenzione con il SSN del medico che, nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali (precedentemente «funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali»).

L'articolo 1, comma 1, lettera *g-bis*) interviene sulla normativa vigente ridefinendo il profilo professionale dell'operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali di cui all'articolo 9 della legge n. 323 del 2000.

L'articolo 1, comma 1, lettera *h*) introduce l'articolo 11-*bis* nella legge n. 323 del 2000, il quale prevede agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti.

L'articolo 1, comma 1 lettera *i*) sostituisce l'articolo 12 della legge n. 323 del 2000 in materia di promozione del termalismo, prevedendo che, al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali. È demandata all'Agenzia nazionale italiana del turismo l'individuazione all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di specifiche linee di promozione del termalismo volte sia alla promozione degli effetti terapeutici che alla possibilità di promuovere i territori interessati dalle terme e i relativi prodotti ed esperienze correlate. La stessa Agenzia deve trasmettere annualmente alle Camere una relazione sui programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti. La lettera *l*) introduce una modifica

all'articolo 13, comma 1, della Legge di riordino del settore termale, in materia di marchio di qualità termale. In particolare è incluso il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo tra i dicasteri di cui è richiesto il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente istitutivo del suddetto marchio. Inoltre alcune modifiche sono apportate in relazione alla documentazione che il titolare della concessione mineraria per le attività termali deve presentare alla regione di appartenenza per l'assegnazione del marchio di qualità termale. In particolare viene introdotto l'obbligo di attestare l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza (attualmente invece è previsto l'obbligo di attestare l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale).

L'articolo 1, comma 1, lettera *m*), aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie – previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della Legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale – per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere.

L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando, al comma 2, ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa. Ai sensi del comma 3, dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri.

L'articolo 3-*bis* specifica che le disposizioni della proposta di legge in esame si

applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, con riguardo all'attribuzione costituzionale delle competenze in materia di «acque minerali e termali», che, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, spetta alle regioni la competenza legislativa ed amministrativa in materia (competenza cosiddetta «residuale»).

Osserva tuttavia che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sulla materia continua a sussistere – sotto molteplici profili e con vari gradi di «intensità» – anche una potestà legislativa statale, le cui fonti di legittimazione sono: l'attribuzione alla potestà legislativa statale esclusiva della tutela della concorrenza, che riguarda tutti i settori di attività economica assegnati alla potestà legislativa regionale, concorrente o residuale; l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, che si riverbera sulla materia, data la rilevanza ambientale delle attività estrattive delle acque minerali e termali; l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di alimentazione, che legittima la posizione dei principi fondamentali volti a garantire l'igiene dei processi produttivi e dei prodotti, nonché – per le acque termali – del loro trattamento e della gestione degli stabilimenti termali e le misure di controllo sanitarie conseguenti (sentenze della Corte costituzionale n. 93/2003 e n. 1/2010);

Rileva poi che ulteriori disposizioni attengono alla materia della tutela della concorrenza e del sistema tributario che l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato e che, con riferimento alle disposizioni disciplinanti l'erogazione delle cure termali (articolo 1, comma 1, lettera b-ter)) la materia trattata è quella della «tutela della salute», men-

tre, con riferimento a quelle che ridefiniscono e disciplinano il profilo professionale dell'operatore termale (articolo 1, comma 1, lettera g-bis)), la materia trattata riguarda sia le «professioni» che la «tutela della salute», profili che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente. Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

Nuovo testo C. 3653 Mongiello.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che il nuovo testo della proposta di legge in esame, come modificata dalla Commissione di merito in sede referente, è composto di un solo articolo, suddiviso in quattro commi. Il comma 1 prevede che i comuni nei quali ricadono produzioni rappresentative dell'enogastronomia e della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità. Il comma 2 dispone che presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità di valorizzazione delle produzioni di pregio agroalimentari. Il comma 3 stabilisce che con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel Registro e le relative modalità di iscrizione. Il comma 4, infine, prevede che

dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, a tal fine, per l'istituzione e la tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento, intervenendo prevalentemente su due aspetti – l'attribuzione della denominazione di città di identità ai comuni che si caratterizzano per produzioni enogastronomiche tipiche dell'Italia e l'istituzione del registro delle associazioni nazionali delle città di identità – può essere ricondotto in primo luogo alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», lettera l), «ordinamento civile», nella parte in cui le associazioni in esame hanno carattere civilistico, nonché lettera p), «organi di Governo e funzioni fondamentali dei comuni». Alla luce delle finalità dell'istitu-

zione del registro e delle caratteristiche dei comuni che possono assumere la denominazione di «città di identità» vengono altresì in rilievo le materie «alimentazione», che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «agricoltura», di competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e una osservazione (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.00.

ALLEGATO 1

5-11404 Marco Di Stefano: Sull'implementazione delle procedure di verifica in ordine alla regolarità delle liste elettorali nell'ambito delle elezioni amministrative.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Di Stefano, richiamando quanto accaduto durante l'ultima consultazione amministrativa per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Ardea, relativamente alla presenza di una stessa candidata in due liste di diversi schieramenti politici, chiede di conoscere quali rimedi si intendano assumere per implementare le procedure di verifica della regolarità delle liste elettorali e garantire il corretto svolgimento delle elezioni amministrative nell'interesse dei cittadini.

Voglio sottolineare, in via preliminare, che il sistema normativo vigente contempla una serie di disposizioni dirette a garantire la regolarità delle operazioni di voto e di composizione delle liste elettorali. In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, all'articolo 30 lett. c), stabilisce che «la Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature (...) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza».

Tale disposizione prefigura, dunque, un sistema di verifica e di controllo a garanzia della trasparenza delle operazioni elettorali, con riferimento alle quali anche l'Amministrazione dell'interno impartisce

specifiche direttive in occasione delle consultazioni elettorali.

Quanto alla questione delle elezioni nel comune di Ardea, informo che la Commissione elettorale circondariale di Velletri, competente per quell'ambito territoriale, ha effettivamente verificato che la signora Maria Bruna Pagnotti risultava iscritta sia nella lista «Fratelli d'Italia» che in quella di «Patto per Ardea».

La signora Pagnotti ha però rinunciato alla carica di consigliere della lista civica «Patto per Ardea» inviando formale comunicazione il 12 maggio 2017, cioè entro il termine previsto per la presentazione delle candidature che, nel caso di specie, scadeva alle ore 12 di sabato 13 maggio.

Infatti, per garantire le esigenze di certezza del procedimento elettorale, è opportuno che la rinuncia venga prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature e, comunque, non oltre la conclusione degli adempimenti di ammissione da parte della Commissione elettorale circondariale.

Conseguentemente, la Commissione elettorale circondariale di Velletri – effettuati i controlli di rito – ha provveduto all'approvazione delle liste, procedendo alla cancellazione del nominativo della predetta candidata dalla lista civica «Patto per Ardea».

ALLEGATO 2

5-11602 Labriola: Sul personale idoneo al concorso a 814 posti nel ruolo di vigile del fuoco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'Onorevole Labriola lamenta la carenza di organico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e chiede che si tenga conto delle sollecitazioni dei rappresentanti sindacali adottando le misure finalizzate ad assorbire il personale idoneo del concorso a 814 posti di vigili del fuoco.

L'Onorevole chiede, inoltre, di conoscere i motivi per i quali il Governo non abbia ancora provveduto a utilizzare le somme stanziare dalla legge di bilancio del 2017 previste per l'assunzione del personale idoneo del citato concorso.

Premetto che l'Amministrazione dell'interno, pur in presenza di ripetute manovre di contenimento della spesa pubblica connesse alla difficile congiuntura economico-finanziaria del Paese, ha dedicato una particolare attenzione al ripianamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale, da un lato con iniziative legislative che hanno determinato un incremento dell'organico teorico di circa 2.500 unità, dall'altro, con iniziative mirate al rafforzamento delle presenze effettive presso le strutture territoriali dei vigili del fuoco, anche grazie al ripristino del turn over al cento per cento a decorrere dal 2016.

Tali misure hanno permesso di assumere, negli ultimi mesi dell'anno 2016, 845 unità di vigili del fuoco, di cui 398 sono state assegnate alle sedi di servizio il 5 giugno scorso, mentre i restanti 447 sono stati assegnati alle sedi servizio lo scorso 7 agosto.

Un ulteriore potenziamento di personale è derivato dall'assorbimento, nel dicembre del 2016, di 390 unità del Corpo forestale dello Stato, assegnati nei ruoli ad esaurimento AIB – antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Informo, inoltre, che l'Amministrazione è stata autorizzata a bandire una nuova procedura concorsuale per l'immissione di 250 unità dei vigili del fuoco, la cui prova preselettiva si è conclusa recentemente. La procedura presumibilmente avrà termine entro la fine del 2018.

Tale misura, oltre a ridurre le carenze di organico del Corpo nazionale, attualmente pari nel complesso a 3.359 unità su un organico di 37.481, consentirà anche di incidere sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sia sul piano operativo.

Quanto all'assorbimento degli idonei del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, ricordo che la relativa procedura concorsuale è stata bandita nel 2008 e con successivi provvedimenti normativi è stata più volte confermata la vigenza della relativa graduatoria, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017 per effetto dell'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In ragione delle assunzioni effettuate nel corso degli anni, la graduatoria del concorso in parola, ha visto uno scorrimento di circa 4500 idonei a fronte di un concorso bandito per 814 posti. Numeri che confermano un'importante risposta alle aspettative dei circa 7.600 idonei della graduatoria in questione, oggi ridotti a circa 3.100 persone.

Inoltre, entro la data del 15 dicembre 2017, a valere sempre sulla graduatoria del concorso pubblico a 814 posti, è prevista l'assunzione di altre 301 unità di vigili del fuoco a copertura del *turn over* per l'anno 2016.

In riferimento all'ultimo quesito posto dall'interrogante, faccio presente che effettivamente con la legge di bilancio 2017 è stato attivato uno specifico Fondo per finanziare una serie di istituti attinenti al personale del pubblico impiego, compreso il personale del Corpo dei vigili del fuoco. Con la ripartizione del predetto Fondo, avvenuta con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio

scorso, sono stati destinati 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Tali assunzioni riguarderanno le Amministrazioni dello Stato ivi compresi i Corpi di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Preciso che per le assunzioni straordinarie del Corpo nazionale sono stati stanziati 16 milioni di euro che consentiranno l'assunzione di 400 unità.

Tali assunzioni straordinarie consentiranno di ridurre ulteriormente le carenze di organico evidenziate nell'interrogazione.

ALLEGATO 3

5-11879 Incerti: Sull'utilizzo del fondo destinato all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/a Presidente, On.li Colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Incerti, unitamente ad altri interroganti, chiede quali iniziative si intendano adottare per ammodernare il parco macchine del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare nella Regione Emilia Romagna.

A tale proposito, inoltre, chiede quale sia la tempistica per rendere disponibili le somme stanziata dalla legge di bilancio 2017.

Effettivamente, come evidenziato dagli interroganti, l'età media dei mezzi dei vigili del fuoco nella regione Emilia Romagna si attesta intorno ai 16 anni.

Tale valore risulta di poco inferiore alla media nazionale e, comunque, va inquadrato nella situazione generale di carenza e vetustà degli automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che risente di un prolungato periodo di scarsità di risorse finanziarie a causa del quale non è stato possibile dar luogo ad un adeguato ricambio e ammodernamento del parco mezzi.

Ricordo, però, che negli ultimi anni, per quanto riguarda il potenziamento delle risorse strumentali, sono stati approvati specifici interventi normativi che hanno disposto linee di finanziamento per la realizzazione, almeno in parte, di un piano di ammodernamento dei mezzi operativi.

Mi limito, in proposito, a richiamare le più recenti misure:

il decreto-legge n. 113 del 2016, che ha autorizzato la spesa di 10 milioni di

euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Per l'anno 2016 si è già provveduto all'acquisto di n. 100 autoveicoli jeep, per una spesa di euro 2.029.917,74 e di n. 40.000 uniformi invernali per una spesa di euro 7.528.376,00.

I fondi previsti per gli anni 2017 e 2018, saranno utilizzati per il rinnovo di dispositivi di protezione individuale;

il decreto-legge 189 del 2016, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45 milioni di euro per l'anno corrente. Con l'utilizzo delle predette risorse del 2016, unitamente a fondi ordinari, sono stati stipulati contratti per l'acquisizione di 8 autoscale, attualmente in fase di allestimento e 10 autocarri in fase di assegnazione. Inoltre, le risorse stanziata per il 2017 verranno utilizzate per l'acquisizione di 160 autopompe, 16 automezzi per soccorso nei centri storici, ed infine 10 autoscale;

la legge di bilancio 2017, che ha stanziato 70 milioni di euro per l'anno in corso e 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 da ripartire tra le Forze di polizia e il Corpo nazionale secondo un programma pluriennale di finanziamento. A tal riguardo comunico che è in corso di definizione il D.P.C.M. per la suddivisione del fondo ed è stata predisposta una bozza di piano di ripartizione delle risorse in argomento, che tiene conto anche delle esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

da ultimo, segnalo l'incremento, pari a 5 milioni di euro, delle risorse destinate

all'acquisto di automezzi in considerazione dell'eccezionale sforzo operativo del Corpo nazionale sostenuto quest'estate per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Tali provvedimenti legislativi potranno consentire – e in parte hanno già consentito – di ridurre le lamentate carenze del parco automezzi del Corpo nazionale.

ALLEGATO 4

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga).

EMENDAMENTO PRESENTATO

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo.

3. Il commissario di cui al comma 2 è nominato dal Ministro dell'interno anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collabo-

razione, agli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo, da realizzarsi per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, al fine di accompagnare il processo di trasferimento, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successori, anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e assistono i cittadini, gli enti e le imprese al fine di arrecare loro il minore disagio possibile a seguito del processo di distacco e di aggregazione. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

4. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 2 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino

non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dal presente articolo, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.

7. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1

sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

8. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

1. 01. Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

(Inammissibile)

ALLEGATO 5

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (Nuovo testo C. 4407 Fanucci).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4407 Fanucci, recante « Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia »;

considerato che il provvedimento reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni;

osservato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « acque minerali e termali », che, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, rientra nella competenza delle regioni;

osservato tuttavia che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sulla materia continua a sussistere – sotto molteplici profili e con vari gradi di « intensità » – anche una potestà legislativa statale, le cui fonti di legittimazione sono: l'attribuzione alla potestà legislativa statale esclusiva della tutela della concorrenza, della tutela dell'ambiente nonché l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di alimentazione, che legittima la posizione

dei principi fondamentali volti a garantire l'igiene dei processi produttivi e dei prodotti, nonché – per le acque termali – del loro trattamento e della gestione degli stabilimenti termali e le misure di controllo sanitarie conseguenti (sentenze della Corte costituzionale n. 93 del 2003 e n. 1 del 2010);

osservato, dunque, che, secondo la Corte, nell'ambito di tale materia vi è un evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso (in tale senso cfr. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2008);

rilevato poi che ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento attengono alla materia della tutela della concorrenza e del sistema tributario che, come sopra ricordato, l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato e che, con riferimento alle disposizioni disciplinanti l'erogazione delle cure termali (articolo 1, comma 1, lettera b-ter)) la materia trattata è quella della « tutela della salute », mentre, con riferimento a quelle che ridefiniscono e disciplinano il profilo professionale dell'operatore termale (articolo 1, comma 1, lettera g-bis)), la materia trattata riguarda sia le « professioni » che la « tutela della salute », profili che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente;

osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede, tramite l'inserimento del comma 4-bis all'articolo 5 della legge n. 323 del 2000, che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni;

ricordato che, con riguardo all'esclusione delle attività termali dalla Direttiva Bolkestein, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 117 del 2015 ha sottolineato che l'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale ricade nel campo applicativo della richiamata direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/UE, attuata dal predetto decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, posto che tali fonti hanno ad oggetto « qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione » (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010), salve le eccezioni specificamente indicate;

osservato che, in tale sentenza, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'applicabilità della direttiva 2006/123/UE e del decreto legislativo n. 59 del 2010 alle concessioni del demanio idrico, affermando che « Tra tali eccezioni non rientra lo sfruttamento delle acque termali per fini terapeutici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2010, come questa Corte ha già ritenuto, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma regionale campana che aveva sottratto le concessioni termominerali al campo applicativo del decreto legislativo n. 59 del 2010, in quanto afferenti alle attività sanitarie (sentenza n. 235 del 2011) »;

rilevato che, nella medesima sentenza, la Corte costituzionale, in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 – in particolare l'articolo 16 di quel decreto legislativo – favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010), ha ritenuto che l'automatica proroga delle concessioni termominerali, per un periodo di tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione di una gara pubblica, contrasta con le regole espressive del diritto dell'Unione e proprie della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza;

richiamato inoltre quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di diverse norme per il contrasto con quella comunitaria cui il legislatore nazionale ha dato attuazione, in quanto in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio dell'attività dei servizi (in particolare in tema dei residuali regimi autorizzatori), ma anche perché essa non viene neanche a prevedere forme di « bilanciamento tra liberalizzazione e [...] i motivi imperativi di interesse generale », come, invece, richiesto dalla normativa comunitaria (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 giugno 1996);

osservato che le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono da ascrivere, secondo la giurisprudenza della Corte, alla tipologia di disposizioni che tendono ad assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la loro strutturazione in modo da consentire « la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici » (sentenza n. 401 del 2007) e che sono da ricomprendere, secondo la giurisprudenza costituzionale, nella nozione di concorrenza che « non può che riflettere quella operante in am-

bito comunitario» (sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 401 del 2007), che ha «un contenuto complesso in quanto comprende non solo l'insieme delle misure *antitrust*, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza «nel mercato» e «per il mercato», secondo gli sviluppi ormai consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale (sentenza n. 200 del 2012);

richiamata dunque l'esigenza di valutare l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2006/123/UE delle attività termali alla luce della sopracitata giurisprudenza costituzionale,

considerato, infine, che il nuovo articolo 4, comma 7, della legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*) – dispone l'obbligo per le Regioni di riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare gli accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, istituendo a tal fine il Fondo per la sperimentazione di nuovi

modelli di assistenza, senza tuttavia prevedere una dotazione annua e definire le relative modalità di gestione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), sia valutata l'esclusione delle attività termali dall'applicazione della Direttiva 2006/123/UE, alla luce della sopracitata giurisprudenza costituzionale;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso Art. 4, comma 7, al fine di garantire alle Regioni le necessarie risorse per l'attuazione della legge, sia indicata la dotazione del neo-istituito Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza e siano disciplinate le modalità di gestione del Fondo, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza.

ALLEGATO 6

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità (Nuovo testo C. 3653 Mongiello).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3653 Mongiello, recante « Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità »;

preso atto che il contenuto del provvedimento può essere ricondotto in primo luogo alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, « ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », nonché alle materie « ordinamento civile » e « organi di Governo e funzioni fondamentali dei comuni », di cui alle lettere l) e p) del citato articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

rilevato che vengono altresì in rilievo le materie « alimentazione », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e « agricoltura », di competenza legislativa regionale ai sensi del medesimo articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

evidenziato che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che i comuni nei quali ricadono produzioni rappresentative dell'enogastronomia e della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità;

osservato che, con riguardo alla suddetta previsione, appare necessario valutare se specificare dettagliatamente i re-

quisiti necessari per assumere la denominazione di città di identità, anche definendo le principali caratteristiche richieste, demandando poi ad un atto normativo secondario la relativa attuazione;

sottolineato che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità di valorizzazione delle produzioni di pregio agroalimentari e che il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel Registro e le relative modalità di iscrizione;

rilevato che, al fine del rispetto delle competenze legislative sopra indicate, appare necessario valutare la previsione di forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nella procedura di adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel suddetto Registro;

sottolineato che, sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere nel testo gli effetti conseguenti all'iscrizione delle associazioni del Registro, al fine di evitare incertezze in sede applicativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, sia valutata l'esigenza di specificare dettagliatamente i requisiti necessari per assumere la denominazione di città di identità, anche definendo le principali caratteristiche richieste, demandando poi ad un atto normativo secondario la relativa attuazione;

2) all'articolo 1, comma 3, sia valutata l'esigenza di prevedere forme di coin-

volgimento della Conferenza unificata nella procedura di adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel suddetto Registro;

e con la seguente osservazione:

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nel testo gli effetti conseguenti all'iscrizione delle associazioni del Registro, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.